



COMUNE di SAGRON MIS

Provincia di Trento



PRIMO PORTALE Dolomiti

Sagron Mis, 03/09/2019

Prot. n. 1835

Ordinanza N. 15

OGGETTO: Divieto di Transito veicolare della strada denominata "in Val" da Via Parrocchia dopo il civico 25 "Ponte sul Rio Cigala" fino al Bivio d'intersezione con Via Prà di Là in corrispondenza del campo sportivo di Sagron.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAGRON MIS

Premesso che il Comune di Sagron Mis, nell'ottica della valorizzazione del proprio territorio, anche in termini di fruibilità turistica, intende procedere con la pedonalizzazione di certe vie o itinerari;

Premesso che la strada denominata "in Val", nel tratto che si diparte in corrispondenza del ponte sul Rio Cigala, sino alla intersezione con la strada Prà di là, in corrispondenza del campo sportivo, ben si presta a tale iniziativa di pedonalizzazione, essendo costituita da un caratteristico, seppur breve, tratto posto a lato del torrente;

Premesso che tale tratto di strada, in corrispondenza del ponte posto più in alto rispetto al punto di partenza, permette, attraverso una diramazione sentieristica, di visitare un caratteristico sito testimonianza di archeologia industriale (calchera);

Premesso che il sito ben si presta alla fruizione turistica pedonale, essendo anche particolarmente attrattivo dal punto di vista fotografico, oltre che punto di congiunzione, proseguendo, con i prati soprastanti, già adibiti a campeggio turistico;

Ritenuto pertanto opportuno adottare, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, il divieto di transito dei veicoli sulla della strada, nel tratto sopra indicato;

Visto l'art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto l'art. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.;

ORDINA

il Divieto di Transito veicolare della strada denominata "in Val", da Via Parrocchia, dopo il civico 25 "Ponte sul Rio Cigala", fino al Bivio d'intersezione con Via Prà di Là, in corrispondenza del campo sportivo di Sagron.

DAL GIORNO 06.09.2019 FINO A REVOCA

la presente ordinanza sarà accompagnata dalla collocazione della prescritta segnaletica stradale, oltre che dalla chiusura fisica, con obbligo a chiunque di osservarla, pena la comminatoria delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art. 37 c. 3 del Nuovo C.d.S. e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S..



IL SINDACO
avv. Luca Gadenz

38050 SAGRON MIS (TN) - Via Parrocchia n. 9 - Tel. 0439 65009 - Fax 0439 652014

C.F. e P.IVA 00290910223 - Pec: comune@pec.comune.sagron-mis.tn.it